



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA  
SOTZIALE**

**ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

00.10.01.02 - Servizio Attuazione delle politiche per le PP.AA., le imprese e gli enti del terzo settore

### **Determinazione N. 1670 protocollo n. 19701 del 5/6/2020**

**Oggetto:**        **Annullamento delle autorizzazioni concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come integrato con le disposizioni dell'art. 41 , comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 . ELENCO 03.**

IL DIRETTORE

- VISTA**        lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d'attuazione;
- VISTA**        la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione";
- VISTO**        il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale al Dott. Piero Berritta sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle politiche per le PP.AA., le imprese e gli enti del terzo settore della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
- VISTO**        il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO**        in particolare l'art. 22 del sopracitato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga;
- VISTO**        l'Accordo quadro per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi del citato articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, sottoscritto il 26 marzo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA  
SOTZIALE**

**ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

00.10.01.02 - Servizio Attuazione delle politiche per le PP.AA., le imprese e gli enti del terzo settore

### **Determinazione N. 1670 protocollo n. 19701 del 5/6/2020**

2020 tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Inps, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni datoriali e altri Organismi di rappresentanza;

**VISTA** la circolare n. 47 del 28.03.2020 con la quale l'INPS ha comunicato le modalità gestionali dell'iter concessorio relativo alle misure oggetto della presente determinazione;

**VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 24/3/2020, col quale è stato assegnato alla Regione Sardegna l'importo di € 32.847.280,00 quale prima quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi del medesimo art. 22, comma 1;

**VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 5 del 24/4/2020, col quale è stata assegnata una ulteriore dotazione finanziaria in favore della Regione Sardegna per l'importo di € 37.002.720,00, che sommata alla prima assegnazione determina una disponibilità finanziaria complessiva pari a € 69.850.000,00 per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi dell' art. 22, comma 1 del D.L. n. 18/2020;

**VISTA** la determinazione n.12771/839 del 3/04/2020 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico recante le disposizioni operative per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro per aver accesso ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020, nonché comunicare ai medesimi i termini per la presentazione delle relative istanze a partire al giorno 8 aprile 2020;

**VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 , n. 23 - "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e, nello specifico, il comma 2 dell'art. 41 recante "Misure misure in materia di lavoro" , che dispone l'applicazione di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 anche nei confronti dei lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

00.10.01.02 - Servizio Attuazione delle politiche per le PP.AA., le imprese e gli enti del terzo settore

### **Determinazione N. 1670 protocollo n. 19701 del 5/6/2020**

- VISTA** la determinazione n. 13288/884 del 9/4/2020 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico recante le disposizioni operative per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro per aver accesso ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020, aggiornato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 41 del D.L. n. 23/2020;
- VISTE** le determinazioni indicate nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con le quali è stata autorizzata la concessione della Cassa integrazione in deroga in favore dei datori di lavoro menzionati nel medesimo Allegato A, per gli importi a ciascuno assegnati;
- CONSIDERATO** che le suddette determinazioni sono state inviate all'INPS in modalità telematica tramite il "Sistema Informativo dei Percettori" (SIP), unitamente alla lista dei beneficiari;
- PRESO ATTO** che l'INPS, a seguito dell'istruttoria di propria competenza, ha comunicato, con la nota PEC n. 1780.27/05/2020.0003478 registrata al protocollo RAS n. 18850 del 28/5/2020, l'inammissibilità delle istanze dei datori di lavoro indicati nell'Allegato A, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;
- RITENUTO** di condividere le motivazioni di inammissibilità comunicate dall'INPS ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 del sopracitato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 41, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, nonché della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020;
- PRESO ATTO** che i richiedenti in argomento difettavano della legittimazione attiva a presentare la domanda di contributo in oggetto in quanto potevano accedere ad altra forma di tutela prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, come esattamente previsto quale condizione di ammissibilità della domanda dall'art. 22, 1° comma, D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA  
SOTZIALE**

**ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

00.10.01.02 - Servizio Attuazione delle politiche per le PP.AA., le imprese e gli enti del terzo settore

### **Determinazione N. 1670 protocollo n. 19701 del 5/6/2020**

**ATTESO** che la verifica dell'assenza ab origine del predetto requisito, dichiarata sussistente in sede di presentazione della domanda dai richiedenti, è stata poi accertata dall'INPS, i cui esiti negativi sono stati comunicati allo scrivente Servizio con la comunicazione PEC di cui in precedenza;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere all'annullamento, ai sensi dell'art. 21 – nonies della L. 7.08.1990, n. 1990 (annullamento d'ufficio), dell'autorizzazione alla concessione della Cassa integrazione in deroga in favore dei Datori di lavoro di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e al conseguente disimpegno delle somme a ciascuno assegnate e riportate nel medesimo allegato per un totale di € 1.376.036,10=, essendo stata accertata la sua illegittimità per violazione del citato art. 22, comma 1, e risultando carente una delle condizioni di ammissibilità del trattamento;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà inviata all'INPS in modalità telematica;

**ACCERTATO** che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Per le causali citate in premessa

### **DETERMINA**

**ART.1** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, 1° comma del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; e dell'art. 21 nonies della L. 7.08.1990, n. 241 è annullata -per le ragioni di fatto e di diritto sopraesposte- l'autorizzazione alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei Datori di lavoro di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro

00.10.01.02 - Servizio Attuazione delle politiche per le PP.AA., le imprese e gli enti del terzo settore

### **Determinazione N. 1670 protocollo n. 19701 del 5/6/2020**

**ART.2** In conseguenza dell'annullamento disposto dal precedente articolo 1) sono disimpegnate le somme in precedenza assegnate ad ogni Datore di lavoro, come indicate nell'Allegato A sopra citato, per complessivi € 2.345.585,00=(duemilionitrecentoquarantacinquemilacinquecentottacinque/00).

**ART.3** La presente determinazione sarà inviata all'INPS in modalità telematica;

**ART.4** Il presente atto diverrà efficace nei confronti dei destinatari dalla data della sua comunicazione individuale via PEC, ai sensi dell'art. 21 bis, L. 7.08.1990, n. 241, e verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione Bandi e Gare della Direzione generale del lavoro.

Avverso la presente determinazione è ammesso entro 30 giorni ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato, ovvero entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al TAR o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla data della sua comunicazione individuale ai destinatari come prevista al precedente art. 4).

La presente determinazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, all'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e al Direttore Generale.

**Il Direttore del Servizio**

Piero Berritta

*firmato digitalmente (\*)*

(\*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".